

# Newsalert

Venerdì 11 gennaio 2019

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## **Approvato il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**

A cura di Gianclaudio Fischetti, Maria Progida e Michele Carminati (Team legal – insolvency)

Dopo il parere trasmesso lo scorso 12 dicembre 2018 dal Consiglio di Stato al Ministero della Giustizia, ed i pareri della II e della V Commissione Permanenti del 19 dicembre 2018, lo schema di decreto legislativo recante il “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”, attuativo della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, è **stato approvato ieri** dal Consiglio dei Ministri che alle ore 17:00 si è riunito per l’esame definitivo.

Come si legge nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri «Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: **consentire una diagnosi precoce** dello stato di difficoltà delle imprese e **salvaguardare la capacità imprenditoriale** di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.»

Tra le principali novità si segnalano:

- la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
- l’introduzione delle procedure di allerta finalizzate a consentire la pronta emersione della crisi;
- la priorità di trattazione alle proposte che consentano il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- la preferenza di procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- la semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

- la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- l’istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Rispetto alla bozza di D. Lgs. licenziato il 14 novembre 2018 la II Commissione Permanente (Giustizia) della Camera aveva espresso «parere favorevole con osservazioni» (diversamente dalla V Commissione Permanente – Bilancio – che si è espressa unicamente con parere favorevole senza osservazioni) che sono state tenute in considerazione dal testo approvato ieri.

In attesa della pubblicazione del testo di legge in Gazzetta Ufficiale, tra le richieste di modifica più rilevanti sollecitate dalla II Commissione, si ricordano:

- la richiesta di sostituzione degli indicatori rilevatori della crisi di cui all’art. 13 CCI, che rischierebbero di rivelarsi inattendibili, con indici più «significativi» in grado di misurare la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e di valutare l’adeguatezza di mezzi propri rispetto a quelli di terzi;

- *la possibilità di costituzione degli OCRI anche in forma associata da diverse Camere di Commercio;*
- *la necessità di favorire un rapporto collaborativo tra debitore e organismo di composizione della crisi indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell'allerta estendendo ai componenti dell'OCRI le stesse prerogative attribuite ai difensori dal codice di procedura penale ed ai mediatori;*
- *l'opportunità di incentivare il ricorso agli strumenti di composizione anticipata della crisi mediante la previsione della non punibilità nei casi in cui il danno complessivo provocato risulti di particolare tenuità, ossia non superi l'importo di 2 milioni di euro;*
- *la previsione della dichiarazione di inefficacia della delocalizzazione all'estero di un'impresa qualora il trasferimento sia stato effettuato nell'anno anteriore alla domanda di accesso alla procedura;*
- *l'obbligatorietà di nomina del commissario giudiziale nei casi di apertura della procedura di «pre – concordato» in presenza di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale;*
- *l'opportunità di prevedere l'entrata in vigore dell'art. 376 CCI (assetti organizzativi societari) il trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.;*
- *la possibilità di aumentare ad un anno (anziché 180 giorni) il termine per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto di S.r.l. e Società Cooperative alle nuove previsioni di obbligatorietà della nomina della nomina dell'organo di controllo o del revisore (art. 378 CCI);*
- *la previsione che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi quando per tre esercizi consecutivi (e non due) non venga superato alcuno dei limiti di cui all'art. 378 CCI;*
- *l'opportunità nell'ambito della regolazione della crisi e dell'insolvenza del gruppo di dare prevalenza alla disciplina del concordato in continuità quando i creditori sono soddisfatti prevalentemente dal ricavato della continuità aziendale.*

## Per informazioni e contatti

### Avv. Gianclaudio Fischetti

PwC TLS Avvocati e Commercialisti  
Associate Partner | Legal

[gianclaudio.fischetti@pwc.com](mailto:gianclaudio.fischetti@pwc.com)

**Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).**

**Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:**

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>

